

GREEN LAND Società Cooperativa Impresa Sociale

REGOLAMENTO MUTUALISTICO Comunità Energetica Rinnovabile

(approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 maggio 2025)

Articolo 1: Premesse e riferimenti

Il presente Regolamento disciplina il rapporto mutualistico fra la Cooperativa ed i soci cooperatori e, in applicazione dell'art. 8 dello statuto sociale, oltre che di quanto previsto dal Dlgs 199/2021, dal D.M. 414 del 7.12.2023 e dalle regole operative GSE conseguenti, determina condizioni, criteri e modalità per la valorizzazione del conferimento da parte dei soci dell'utilità derivante dai propri consumi e/o dall'eccedenza di produzione di energia elettrica immessa in rete ai fini della condivisione di energia elettrica necessaria all'attività caratteristica della Cooperativa e a completamento delle disposizioni dello Statuto sociale.

La competenza ad approvare e modificare il Regolamento è riservata all'Assemblea ordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dall'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto. Il Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio di amministrazione che, a tal fine, deve convocare l'assemblea dei Soci affinché deliberi in tal senso.

Articolo 2: Conferimento

Ai sensi degli articoli 7 e 8 dello statuto i soci cooperatori hanno l'obbligo di conferire l'utilità derivante dall'accesso al servizio di autoconsumo diffuso ed afferente ai propri POD connessi alla rete elettrica.

A tal fine i soci si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione.

Si obbligano, inoltre, a consentire alla Cooperativa di accedere ai dati relativi e le misure connesse.

I soci, inoltre, si impegnano a diffondere e presentare l'idea della comunità energetica all'interno di eventi organizzati o in spazi allestiti dalla cooperativa, sul territorio di riferimento e in ambito provinciale e regionale, in base al tempo messo a disposizione e nell'ambito delle cariche sociali svolte all'interno dell'organizzazione.

Articolo 3: Definizioni e componenti attive

Gli importi spettanti alla Comunità Energetica Rinnovabile CER ammessa al servizio per l'autoconsumo diffuso sono rappresentati da:

- I. le tariffe incentivanti (TIP) riconosciute, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 199/2021 e del Decreto MASE 414 del 7.12.2023, all'energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili ("Tariffa Incentivante Premio") attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione della Comunità energetica rinnovabile e sotto il suo controllo;
- II. le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 199/2021 ("Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa") determinate ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA);
- III. i ricavi derivanti dall'energia elettrica prodotta dagli impianti della Comunità Energetica Rinnovabile CER, immessa in rete e ritirata dal GSE secondo quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera n. 280/2007 e successive modifiche dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA).

Va considerato a tal proposito il limite posto dalla normativa e dallo Statuto alla distribuzione della tariffa premio. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

In conseguenza di quanto sopra delineato andranno distinti gli importi che:

1. potranno essere destinati solamente a:
 - a) consumatori diversi dalle imprese (GSE considera le Partite IVA persone fisiche come "consumatori diversi dalle imprese");
 - b) finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
2. potranno essere distribuiti liberamente dalla CER.

Articolo 4: Determinazione delle attività a sostegno del territorio e della comunità locali

In presenza di un utile d'esercizio la Cooperativa potrà destinare una quota a sostegno di progetti tesi a perseguire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione definire un importo a sostegno di tali progetti, in base alle esigenze economiche, finanziarie, patrimoniali e di *budget* della cooperativa. La cooperativa non potrà provocare una situazione di perdita civilistica a causa dell'applicazione del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione individua i suddetti progetti e li presenta all'Assemblea dei Soci alla quale spetta di deliberare in merito.

Nel caso in cui non sia possibile individuare un progetto da sostenere sul territorio, sarà il Consiglio di Amministrazione ad individuare eventuali altre proposte.

Non saranno presi in considerazione progetti da parte del Consiglio di Amministrazione finché la Cooperativa non riceverà da parte del GSE gli incentivi generati dalla configurazione.

Articolo 5: Determinazione del corrispettivo ai Soci

Va in ogni caso considerato quanto indicato all'articolo 3 del presente Regolamento: l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario (successivamente "tariffa premio eccedentaria"), rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Di conseguenza a quanto sopra riportato l'assemblea dei Soci delibererà, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla modalità attraverso la quale l'importo della tariffa premio eccedentario andrà suddiviso fra:

- a) soci consumatori diversi dalle imprese (GSE considera le Partite IVA persone fisiche come "consumatori diversi dalle imprese")
- b) finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel rispetto di quanto sopra indicato, in presenza di un utile d'esercizio pari ad almeno **5.000 euro**, al netto di quanto previsto all'art. 4, sarà cura del Consiglio di Amministrazione, provvedere alla determinazione del corrispettivo spettante ad ogni socio.

Fintanto che la Cooperativa non riceverà gli incentivi dal GSE l'importo spettante ad ogni singolo socio sarà fisso e pari a **0,01 euro**. Null'altro è dovuto al Socio per il ritardo della rendicontazione del GSE. Nel caso in cui la società fosse in perdita e nei casi previsti dall'art.7, il valore minimo da attribuire a ciascun socio per il conferimento sarà pari a 0,01 euro. Il suddetto valore si intende fisso senza riferimento ai kWh apportati come consumo e/o produzione.

Poiché l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa è calcolata rispetto ad impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, la quota spettante ai soci è ripartita in funzione dell'ubicazione delle loro utenze posizionate nella rispettiva cabina primaria.

il Consiglio di Amministrazione applica i seguenti criteri:

1. Il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa come definito all'Art. 3 punti II è utilizzato per coprire i costi sostenuti della cooperativa e/o accantonato per lo sviluppo e la patrimonializzazione della cooperativa.
2. Al netto dei costi sostenuti della cooperativa e per ogni configurazione registrata al portale GSE l'importo TOTALE della **TARIFFA PREMIO** (TARIFFA PREMIO INCENTIVANTE FISSA+VARIABILE, FATTORE DI CORREZIONE PER POSIZIONE GEOGRAFICA, E COMPONENTI TARIFFARIE RESTITUITE DA ARERA) sotto la soglia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 verrà suddiviso fra:

- ✓ 40% ai *Soci cooperatori prosumer e produttori* in modo proporzionale all'energia immessa nella configurazione della comunità energetica, secondo la tabella di rendicontazione certificata dal Gestore dei Servizi Energetici e che verrà messa a disposizione alla comunità energetica;
 - ✓ 0% ai *Soci cooperatori prosumer e produttori* che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del PNRR erogato dalla misura M2C2I1.2 e/o altro contributo pubblico (come previsto dalle regole operative del DECRETO CACER e TIAD nell'Allegato 1 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023), in modo proporzionale all'energia immessa nella configurazione della comunità energetica, secondo la tabella di rendicontazione certificata dal Gestore dei Servizi Energetici e che verrà messa a disposizione alla comunità energetica;
 - ✓ 40% ai *Soci cooperatori consumatori* con tipologia di utenza non domestica, in modo proporzionale all'energia prelevata e valorizzata all'interno della configurazione della Comunità Energetica, secondo la tabella di rendicontazione certificata dal Gestore dei Servizi Energetici e che verrà messa a disposizione dal G.S.E alla comunità energetica;
 - ✓ 20% dell'importo verrà destinato a progetti con finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
3. L'importo della tariffa premio eccedentaria sopra la soglia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 (quote >55% o >45% vedi Decreto CACER Cap.2 Sez. 2.2.2.1.3), con rispetto di quanto riportato all'Art. 4, andrà così suddiviso:
- ✓ 70% dell'importo verrà suddiviso tra i Soci consumatori con tipologia di utenza domestica, in maniera fissa ad ogni singolo socio, tenendo conto dei limiti di legge.
 - ✓ 30% dell'importo verrà destinato a progetti con finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La suddivisione verrà calcolata tramite sistemi automatizzati.

Articolo 6: Liquidazione del corrispettivo

Il Consiglio di amministrazione della cooperativa propone all'Assemblea le modalità di erogazione diretta delle somme spettanti ai soci sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 5.

Essa potrà essere effettuata nelle seguenti forme:

- liquidazione in denaro;
- assegnazione in natura mediante il riconoscimento di un buono spesa o un voucher di pari valore da spendere presso strutture ed esercizi convenzionati con la comunità energetica rinnovabile o con la rete di riferimento della Carta InCooperazione.

La liquidazione in denaro ai soci è ammessa nel caso in cui l'ammontare individuale delle somme spettanti sia superiore ad euro 100.

Articolo 7: Rideterminazione del corrispettivo

Nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale in presenza di una o più delle seguenti fattispecie, che il Consiglio di Amministrazione verifica in occasione della redazione del progetto del bilancio dell'esercizio e del budget annuale, verrà applicato l'importo fisso previsto dal precedente art. 5:

- qualora il complessivo indebitamento finanziario sia superiore a tre volte il patrimonio netto;
- qualora il complessivo indebitamento della Società sia superiore a 3 volte il patrimonio netto complessivo;
- qualora l'indice di struttura finanziaria concernente il rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, sia inferiore a 1;
- qualora la riduzione del patrimonio netto per perdite pregresse registrate negli ultimi 3 anni sia superiore al 30%.

Articolo 8: Rendiconto dei corrispettivi erogati ai soci

Il Consiglio di amministrazione predispone annualmente un rendiconto delle somme ai sensi del precedente articolo 3 e della destinazione ed utilizzazione delle stesse.

Il rendiconto è illustrato ai soci in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio e pubblicato sul sito web della Cooperativa Green Land.

Il rendiconto è inserito nella relazione sulla gestione degli amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c. o in alternativa nella nota integrativa in mancanza della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis e 2435 ter.

Articolo 9: Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo statuto della Cooperativa Green Land e alla disciplina di legge in materia.